



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.242/2011 - Decisione del 20/07/2011 - Deposito del 25/07/2011
Massima n.1:	Titolo Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli - Prevista collocazione, nelle medesime graduatorie, in posizione subordinata a tutte le fasce - Eccepita inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione. Testo Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2- bis , della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 - sollevata in relazione agli artt. 3, 4, 16, 51 e 97 Cost. - prospettata in quanto il rimettente avrebbe omesso di decidere sull'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta nel giudizio principale, potendo il suo esame pregiudicare l'accesso al merito dello stesso. Stante il carattere meramente processuale di tale eccezione, la sua definizione compete al giudice di merito, «salvo il limite estremo della manifesta implausibilità della motivazione». «Nel giudizio di costituzionalità ciò che rileva è, infatti, la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento; circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie». .
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della provincia Trento 07/08/2006 n. 5 art. 92 co. 2 legge della provincia Trento 12/09/2008 n. 16 art. 53 co. 4 Parametri costituzionali



	Costituzione art. 3 Costituzione art. 4 Costituzione art. 16 Costituzione art. 51 Costituzione art. 97
Massima n.2:	Titolo Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli - Prevista collocazione, nelle medesime graduatorie, in posizione subordinata a tutte le fasce - Eccepita inammissibilità per difetto di incidentalità della questione - Reiezione. Testo Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di incidentalità della questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 92, comma 2- bis , della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 - sollevata in relazione agli artt. 3, 4, 16, 51 e 97 Cost. -, motivata con riguardo alla circostanza che il bando di concorso impugnato nel giudizio principale – avente ad oggetto un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale - avrebbe carattere meramente riproduttivo della disposizione censurata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 07/08/2006 n. 5 art. 92 co. 2 legge della provincia Trento 12/09/2008 n. 16 art. 53 co. 4 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 4 Costituzione art. 16 Costituzione art. 51 Costituzione art. 97
Massima n.3:	Titolo Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli - Prevista collocazione, nelle medesime graduatorie, in posizione subordinata a tutte le fasce - Irragionevolezza - Sacrificio del principio del merito nel reclutamento dei docenti per assicurare la migliore formazione scolastica - Illegittimità costituzionale.



	Testo È costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2- bis , della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 in quanto, nel disporre che «a partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce», utilizza il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nelle suddette graduatorie derogando così al principio, previsto dallo stesso art. 92, comma 2, secondo il quale i docenti sono inseriti tenuto conto dei titoli professionali posseduti. Tale deroga «non può superare il vaglio di ragionevolezza» in quanto comporta il sacrificio del «principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti, quale strumento volto a garantire, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica».
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 07/08/2006 n. 5 art. 92 co. 2 legge della provincia Trento 12/09/2008 n. 16 art. 53 co. 4 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97 Costituzione art. 4 Costituzione art. 16 Costituzione art. 51
Massima n.4:	Titolo Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccezione inammissibilità per genericità e contraddittorietà della censura relativa all'art. 3 Cost. - Reiezione. Testo Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità e contraddittorietà concernente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 - censurato con riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento delle graduatorie provinciali dei docenti da effettuarsi nel 2010, siano attribuiti quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali -, prospettata in ragione dell'asserito, omesso chiarimento della durata temporale degli effetti della disposizione censurata. Il rimettente ha infatti specificato che la censura consegue all'introduzione di un criterio di riconoscimento del servizio prestato



	in continuità didattica contrastante con quello precedente che si applicherebbe solo per l'aggiornamento straordinario delle graduatorie previsto per il 2010.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della provincia Trento 28/12/2009 n. 19 art. 67 co. 8 Parametri costituzionali Costituzione art. 3
Massima n.5:	Titolo Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Ecceputa inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione. Testo Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - prospettata in quanto tali censure non sarebbero contenute nei ricorsi proposti nei giudizi principali. «Nel giudizio di costituzionalità ciò che rileva è, infatti, la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento; circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie». .
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della provincia Trento 28/12/2009 n. 19 art. 67 co. 8 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97
Massima n.6:	Titolo Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Ecceputa inammissibilità per irrilevanza, non dovendo, il rimettente, fare applicazione della norma censurata - Reiezione. Testo Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, della legge della



	Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 - censurato con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui limita l'attribuzione di quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali all'aggiornamento straordinario delle graduatorie trentine da compiersi nell'anno 2010 -, in quanto il rimettente non dovrebbe fare applicazione di essa. In realtà, la decisione della suddetta questione è preliminare in quanto la definizione del giudizio principale - avente ad oggetto la norma del bando relativo all'aggiornamento delle graduatorie che prevede l'attribuzione di quaranta punti ai docenti che hanno prestato servizio nella Provincia - dipende proprio dall'applicazione della disposizione censurata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della provincia Trento 28/12/2009 n. 19 art. 67 co. 8 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97
Massima n.7:	Titolo Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente da effettuarsi nel 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali - Eccepita inammissibilità per irrilevanza della censura relativa all'art. 3 Cost. - Reiezione. Testo Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 che prevede, in sede di aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel 2010, l'attribuzione di quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali, disponendo, nel contempo, che tale punteggio sia riconosciuto per un massimo di quattro volte, purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno. L'eccepito difetto di rilevanza della questione, motivato dalla portata retroattiva della disposizione, non rientrerebbe tra i motivi proposti nei ricorsi introduttivi dei giudizi principali stante che la norma censurata disciplinerebbe fattispecie successive alla sua entrata in vigore, ed è privo di fondamento. Infatti dall'ordinanza di remissione si evince che l'art. 67, comma 8 della legge provinciale è denunciato in quanto introdurrebbe una modalità di riconoscimento del servizio prestato in continuità didattica presso la provincia che si porrebbe in contrasto con il precedente e che si applicherebbe al solo aggiornamento straordinario del 2010, tornandosi successivamente ad applicare la disciplina stabilita dall'art. 92, comma 2, lett. e) della legge provinciale n. 5 del 2006. Inoltre, «l'attualità della lesione lamentata dalla parte ricorrente nel giudizio principale esclude, per ciò solo, che l'efficacia della norma possa ritenersi soltanto pro futuro».



NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 28/12/2009 n. 19 art. 67 co. 8 Parametri costituzionali Costituzione art. 3
Massima n.8:	Titolo Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Aggiornamento straordinario, per il quadriennio 2009-2013, delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente, da effettuarsi nell'anno 2010 - Prevista attribuzione di quaranta punti (rinnovabile per un massimo di quattro volte) per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale. Testo È costituzionalmente illegittimo l'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 il quale dispone che ai fini dell'aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni scolastici 2009-2013, sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio è riconosciuto purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per ann e per un massimo di quattro volte. Tale previsione «non è conforme al canone della ragionevolezza perché introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un anno, una disciplina eccentrica e derogatoria rispetto a quella vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento dell'anno stesso». Infatti, i criteri di attribuzione del punteggio non trovano alcuna obiettiva ragione giustificatrice e si pongono in rapporto di assoluta discontinuità con quelli oggetto di deroga.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 28/12/2009 n. 19 art. 67 co. 8 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 97
NOTE:	

Redattore: Beatrice Fiandaca

